SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 89

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 17 aprile 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

99A2757

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 31 marzo 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Salerno.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della Direzione compartimentale del territorio per la Campania e la Calabria n. 24/4370/99/68 dell'11 marzo 1999 con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Salerno;

Ritenuto che il mancato funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi ad un guasto tecnico del sistema informatico verificatosi i giorni 8 e 9 marzo 1999;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato funzionamento del sistema informatico dell'ufficio creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

I GIORNI 8 E 9 MARZO 1999

Regione Campania:

conservatoria dei registri immobiliari di Salerno.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 1999

Il direttore generale: VACCARI

99A2964

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 5 febbraio 1999.

Recepimento della direttiva n. 98/66/CE della Commissione del 4 settembre 1998 che modifica la direttiva n. 95/31/CE che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli edulcoranti per uso alimentare.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la direttiva n. 98/66/CE della Commissione del 4 settembre 1998 che modifica la direttiva n. 95/31/CE concernente i requisiti specifici di purezza degli edulcoranti per uso alimentare;

Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva sopra citata;

Visti gli articoli 5, lettera *g)*, e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Visto il regolamento ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, riguardante la disciplina degli additivi alimentari autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano. Recepimento delle direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 94/36/CE, n. 95/2/CE e n. 95/31/CE;

Sentito il Consiglio superiore di sanità che si è espresso nella seduta del 16 dicembre 1998;

Decreta:

Art. 1.

1. I requisiti di purezza specifici dell'additivo E 953 Isomalto, riportati nell'allegato XVI del decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, sono sostituiti da quelli di cui all'allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 1999

Il Ministro: BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 1999
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 65

ALLEGATO

E 953 ISOMALTO

Sinonimi	Isomaltulosio idrogenato, palatinosio idrogenato
Definizione:	
Denominazione chimica	L'isomalto è una miscela di mono- e disaccaridi idrogenati i cui principali componenti sono i disaccaridi: 6-O-α-D-glucopiranosil-D-sorbitolo (1,6-GPS) e 1-O-α-D-glucopiranosil-D-mannitolo diidrato (1,1)-GPM
Formula chimica	6-O-α-D-glucopiranosil-D-sorbitolo: $C_{12}H_{24}O_{11}$ 1-O-α-D-glucopiranosil-D-mannitolo diidrato: $C_{12}H_{24}O_{11}2H_2O$
Peso molecolare	6-O-α-D-glucopiranosil-D-sorbitolo: 344,32 1-O-α-D-glucopiranosil-D-mannitolo diidrato: 380,32
Tenore	Non meno del 98% di mono- e disaccaridi idrogenati e non meno dell'86% della miscela di 6-O-α-D-glucopiranosil-D-sorbitolo e 1-O-α-D-glucopiranosil-D-mannitolo diidrato determinato su base anidra
Descrizione	Massa cristallina inodore, bianca, lievemente igroscopica
Identificazione:	
A. *Solubilità*	Solubile in acqua, solubile molto lievemente in etanolo
B. *Cromatografia su strato sottile*	Esaminare per cromatografia su strato sottile impiegando una piastra ricoperta di uno strato di circa 0,2 mm di gel di silice cromatografico. Le principali zone di evidenza nel cromatogramma sono quelle di 1,1-GPM e 1,6-GPS
Purezza:	
Acqua	Non oltre il 7% (metodo Karl Fischer)
Ceneri solfatate	Non oltre il 0,05% su base anidra
D-mannitolo	Non oltre il 3%
D-sorbitolo	Non oltre il 6%
Zuccheri riducenti	Non oltre lo 0,3% espresso come glucosio su base anidra
Nichel	Non oltre 2 mg/kg su base anidra
Arsenico	Non oltre 3 mg/kg su base anidra
Piombo	Non oltre 1 mg/kg su base anidra
Metalli pesanti (come Pb)	Non oltre 10 mg/kg su base anidra

99A2855

DECRETO 5 febbraio 1999.

Fissazione dei requisiti igienico-sanitari che devono possedere gli stabilimenti di produzione, di commercializzazione e di deposito degli additivi alimentari e degli aromi.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1997, n. 514, recante disciplina del procedimento di autorizzazione alla produzione, commercializzazione e deposito di additivi alimentari, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto, in particolare, l'art. 5 del predetto decreto del Presidente della Repubblica che demanda al Ministro della sanità la definizione dei requisiti igienico-sanitari che devono possedere gli stabilimenti di produzione, di commercializzazione e di deposito degli additivi alimentari;

Visto, altresì, l'art. 4 del già citato decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1997, n. 514, ai sensi del quale le disposizioni previste dallo stesso si applicano anche agli aromi di cui al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, riguardante l'attuazione delle direttive n. 93/43/CE e n. 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari;

Sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli stabilimenti di produzione di additivi alimentari e di aromi, ivi compresi quelli che effettuano esclusivamente operazioni di confezionamento, devono soddisfare ai requisiti di cui ai capitoli I, II e V dell'allegato del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155.

2. I locali di deposito, ai fini della commercializzazione, e di commercializzazione degli additivi alimentari e degli aromi devono soddisfare ai requisiti di cui ai capitoli I e II dell'allegato del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 1999

Il Ministro: BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 1999
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 64

99A2856

DECRETO 29 marzo 1999.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «odontotecnico».

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE UFFICIO DELLE PROFESSIONI SANITARIE DEGLI ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CE;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio «Zahntechniker» conseguito in Germania dal sig. Diego Piazza, cittadino italiano;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «odontotecnico» che si consegue in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Visto l'art. 14, comma 9, del suddetto decreto legislativo;

Decreta:

Il titolo di studio, diploma di «Zahntechniker» conseguito in Germania, in data 15 febbraio 1992, dal sig. Diego Piazza, nato a Mannheim il 22 agosto 1970, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «odontotecnico», ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 1999

Il dirigente generale: D'ARI

99A2857

DECRETO 9 aprile 1999.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Ocufen».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h),* che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione con la quale la ditta Allergan S.p.a., rappresentante in Italia della ditta Allergan Irland Ltd titolare della specialità medicinale, dichiara la sospensione della commercializzazione della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Allergan Irland Ltd, rappresentata in Italia dalla ditta Allergan S.p.a., è sospesa, ai sensi dell'art. 1, lettera *h)*, secondo comma, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44:

specialità medicinale: OCUFEN, collirio monodose 20 flac. 0,4, A.I.C. n. 027245012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 9 aprile 1999

Il dirigente: PICCININ

99A2858

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 1° marzo 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa ortofrutticola agrumicola vitivinicola «Coavin», in Palagiano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 8 febbraio 1997 e dei successivi accertamenti da cui si evince che la società cooperativa ortofrutticola agrumicola vitivinicola «Coavin», con sede in Palagiano (Taranto), si trova in stato di insolvenza ai sensi dell'art. 2540 del codice civile;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa ortofrutticola agrumicola vitivinicola «Coavin», con sede in Palagiano (Taranto), costituita in data 12 ottobre 1967 con atto a rogito del

notaio De Stefano Salvatore di Massafra (Taranto), omologato dal tribunale di Taranto con decreto del 10 novembre 1967 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il prof. Bruni Nicola, domiciliato in via Dante, 298, Taranto, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 1° marzo 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A2967

DECRETO 1° marzo 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Papa Giovanni XXIII» a r.l., in Manfredonia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega del Ministero del lavoro in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria redatto da un revisore della Confederazione cooperative italiane in data 8 aprile 1998 da cui si evince che la scoietà cooperativa «Papa Giovanni XXIII» a r.l., con sede in Manfredonia (Foggia), si trova in stato di insolvenza ai sensi dell'art. 2540 del codice civile;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975, le designazioni della predetta associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Papa Giovanni XXIII», con sede in Manfredonia (Foggia), costituita in data 27 novembre 1978 con atto a rogito del notaio Frattarolo Aolfo di Foggia, omologato dal tribunale di Foggia con decreto del 23 dicembre 1978 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Pacillo Francesco Paolo, domiciliato in Manfredonia, via Orto Sdanga n. 108, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 1° marzo 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A2860

DECRETO 1° marzo 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Pro.Tab. - Produttori tabacchi S.r.l.», in Lecce, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega del Ministero del lavoro in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze delle ispezioni ordinarie in data 3 febbraio 1996 e del 3 giugno 1998 da cui si evince che la società cooperativa a responsabilità limitata «Pro.Tab. - Produttori tabacchi S.r.l.», con sede in Lecce, si trova in stato di insolvenza ai sensi dell'art. 2540 del codice civile;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa a responsabilità limitata «Pro.Tab. - Produttori tabacchi S.r.l.», con sede in Lecce, costituita in data 21 febbraio 1983 con atto a rogito del notaio Domenico Mancuso di Lecce, omologato dal tribunale di Lecce con decreto del 29 marzo 1983 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e l'avv. Giacomo

Giannuzzi Cardone, domiciliato in via Cardinale Mimmi, 9/a - Bari, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 1° marzo 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A2861

DECRETO 24 marzo 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Tagliatori Zeus a r.l.», in Filottrano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la propria delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria in data 25 novembre 1998 da cui si evince che la società cooperativa di produzione e lavoro «Tagliatori Zeus a r.l.», con sede in Filottrano (Ancona), si trova in stato di insolvenza ai sensi dell'art. 2540 del codice civile;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «Tagliatori Zeus a r.l.», con sede in Filottrano (Ancona), costituita in data 15 maggio 1981 con atto a rogito del notaio dott. Giuseppe Salvatore di Ancona, omologato dal tribunale di Ancona con decreto del 1° giugno 1981, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Stefano Coppola residente in Ancona, piazza del Plebiscito, n. 21, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 20 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 24 marzo 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A2965

DECRETO 25 marzo 1999.

Tabella dei valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame per la provincia di Trento.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il comma 15 dell'art. 9-*quinquies* della legge 28 novembre 1996, n. 608, il quale stabilisce che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su conforme parere della commissione centrale per la riscossione unificata dei contributi in agricoltura, previa proposta delle commissioni provinciali della manodopera agricola, formulata tenuto conto delle caratteristiche fisiche del territorio, dei modi correnti di coltivazione dei terreni nonché delle consuetudini locali, determina per ciascuna provincia, con proprio decreto, i valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame;

Visto l'art. 9-*quinquies,* commi 11, 12, 13, 14, 16, 17 e 18 della legge 28 novembre 1996, n. 608, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai lavoratori di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 1971 con il quale è stata approvata la deliberazione del 24 giugno 1970 della commissione provinciale per la manodopera agricola di Trento;

Considerato che la locale commissione provinciale per la manodopera agricola di cui all'art. 4 del decreto legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, non ha provveduto alla revisione dei valori medi per ettaro coltura e per

ciascun capo di bestiame, di cui al comma 5 dell'articolo 9-*quinquies* della legge n. 608/1996, precedentemente approvati con il predetto decreto ministeriale;

Visto il comma 17 dell'art. 9-*quinquies* della legge 28 novembre 1996, n. 608, che dispone che in caso di mancato invio, entro la data prevista dal suddetto articolo, delle proposte delle commissioni provinciali per la manodopera agricola, si provveda con il solo parere della commissione centrale;

Visto il conforme parere della commissione centrale di cui all'art. 9-*sexies,* comma 5, della legge 28 novembre 1996, n. 608;

Decreta:

I valori medi di impiego di modopera, per la singola coltura e per ciasun capo di bestiame nella provincia di Trento, sono determinati nelle misure indicate nell'allegata tabella secondo la proposta contenuta nella deliberazione datata 2 dicembre 1997 della comissione centrale, ai sensi dell'art. 9-*quinquies,* comma 17, della legge 28 novembre 1996, n. 608.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 25 marzo 1999

Il Ministro: BASSOLINO

ALLEGATO

VALORI MEDI DI IMPIEGO DI MANODOPERA PER LE SINGOLE COLTURE E PER CIASCUN CAPO DI BESTIAME AI SENSI DEL COMMA 15, ART. 9-*QUINQUIES,* LEGGE 28 NOVEMBRE 1996, N. 608, PER LA PROVINCIA DI TRENTO.

Colture	Giornate × ettaro
Seminativo	10
Tabacco	50
Orto	150
Vigneto	109
Oliveto	60
Frutteto	90
Prato pianura	10
Prato collina	5
Pascolo	2

Allevamenti	Giornate × capo
Cavalli	5
Asini e muli	5
Bovini da latte	9
Bovini da carne	6
Suini	4
Ovini	1
Caprini	1

99A2859

DECRETO 31 marzo 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Neo E.S.T. - International Environmetal Service Trade - Soc. coop. a r.l.», in Padova, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento di delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi comprese i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria in data 21 dicembre 1998 da cui si evince che la società cooperativa «Neo E.S.T. - International Environmetal Service Trade - Soc. coop. a r.l.», con sede in Padova, si trova in stato di insolvenza ai sensi dell'art. 2540 del codice civile;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Neo E.S.T. - International Environmetal Service Trade - Soc. coop. a r.l.», con sede in Padova, costituita in data 23 dicembre 1986 con atto a rogito del notaio dott. Cardarelli di Padova, omologato dal tribunale di Padova con decreto 27 gennaio 1987, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e la dott.ssa Esposito Adriana, nata a Roma il 22 settembre 1960 e residente a Padova in piazza De Gasperi, 12b, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 31 marzo 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A2966

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ «FEDERICO II» DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 30 marzo 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di Ateneo emanato con decreto rettorale n. 5626 del 18 settembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 5 ottobre 1995;

Visto l'art. 8, comma 1, dello statuto dell'Azienda universitaria policlinico emanato con decreto rettorale n. 10847 del 18 ottobre 1994 ed inserito quale allegato *B* al suindicato statuto di Ateneo;

Visto l'art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la deliberazione n. 123 dell'8 marzo 1999 del Consiglio della facoltà di medicina e chirurgia con la quale è stata proposta la modifica dell'art. 8, comma 1, dello statuto dell'Azienda universitaria policlinico relativo al collegio dei revisori dei conti;

Vista la deliberazione n. 3 del 12 marzo 1999 del senato accademico con la quale è stata deliberata la modifica dell'art. 8 dello statuto dell'Azienda universitaria policlinico;

Vista la deliberazione n. 1 del 17 marzo 1999 del Consiglio di amministrazione con la quale ha espresso parere favorevole alla modifica dell'art. 8 dello statuto dell'Azienda universitaria policlinico;

Vista la nota n. 657/20AG del 30 marzo 1999 con la quale il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica non ha ravvisato rilievi sul piano della legittimità e del merito ostativi alla proposta di modifica;

Decreta:

L'art. 8. comma 1 dello statuto dell'Azienda universitaria policlinico dell'Università «Federico II» di Napoli, è modificato come segue:

«Art. 8. — Il collegio dei revisori dei conti nominato dal direttore generale, dura in carica tre anni ed è composto da cinque membri, dei quali uno, con funzioni di Presidente, designato dal rettore e da scegliersi tra magistrati amministrativi o contabili con qualifica non inferiore a consigliere, uno designato dal Ministero del tesoro, scelto tra i dirigenti della ragioneria generale dello Stato, uno designato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica scelto tra i suoi dirigenti, uno designato dalla regione Campania scelto tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e successive modificazioni ed integrazioni e, sentito il preside della facoltà, un esperto in materia sanitaria».

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Napoli, 30 marzo 1999

Il rettore: TESSITORE

99A2862

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 25390 del 1° dicembre 1998 è autorizzata, limitatamente al periodo dal 1° settembre 1998-31 ottobre 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. M.T.M. - Manifattura tessuti Milano, con sede in Milano, unità di Rho (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 120 unità, su un organico complessivo di 214 unità.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 20 ottobre 1998, n. 25248.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. M.T.M. - Manifattura tessuti Milano — a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 25391 del 1° dicembre 1998 è autorizzata, per il periodo dal 1° marzo 1998 al 31 agosto 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. M.T.M. - Manifattura tessuti Milano, con sede in Milano, unità di Rho (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 74 unità, su un organico complessivo di 254 unità.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 12 dicembre 1997, n. 23897, limitatamente al periodo dal 1° marzo 1998 al 31 agosto 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. M.T.M. - Manifattura tessuti Milano — a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 25403 del 2 dicembre 1998 è autorizzata, per il periodo dal 1° giugno 1998 al 31 maggio 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gabrielli vendite, con sede in Ascoli Piceno, unità di Ascoli Piceno, San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), Giulianova (Teramo), Lanciano (Chieti), Montesilvano (Pescara), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 39 unità, su un organico complessivo di 194 unità.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 11 novembre 1998, n. 25300.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gabrielli vendite — a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 25405 del 2 dicembre 1998 è autorizzata, per il periodo dal 1° marzo 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. L'Aquila, con sede in Pozzuoli (Napoli), unità di Pozzuoli (Napoli), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 50 unità, su un organico complessivo di 51 unità.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 20 ottobre 1998, n. 25237.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. L'Aquila — a corrispondere in particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 25406 del 2 dicembre 1998 è autorizzata, per il periodo dal 17 febbraio 1998 al 16 febbraio 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Epibi, con sede in Piacenza, unità di Piacenza, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 16 unità, su un organico complessivo di 17 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Epibi — a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 25407 del 2 dicembre 1998 è autorizzata, per il periodo dal 1° maggio 1998 al 30 aprile 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Colacem, con sede in Gubbio (Perugia), unità di Canino (Viterbo), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 33 unità, su un organico complessivo di 36 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Colacem — a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 25534 del 14 gennaio 1999 è autorizzata, per il periodo dal 1° ottobre 1998 al 30 settembre 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. CE.I.A.S., con sede in Bari, unità di Bari, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali a 26,50 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 44 unità, su un organico complessivo di 47 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. CE.I.A.S. — a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 25535 del 14 gennaio 1999:

è autorizzata, limitatamente al periodo dal 15 novembre 1993 al 31 maggio 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Filiale Cash & Carry, con sede in Milano, unità di Casoria (Napoli), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce,

per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 624 ore annue di lavoro, nei confronti di un massimo di 24 lavoratori su un organico di 68 unità;

è autorizzata, limitatamente al periodo dal 15 novembre 1993 al 31 maggio 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Filiale Cash & Carry, con sede in Milano e unità di Casoria (Napoli), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, che il monte ore di riduzione viene proporzionato all'orario di lavoro contrattuale, ferme restando la percentuale di riduzione dell'orario concordata (30% dell'orario di lavoro contrattuale individuale) nei confronti di un massimo di 43 lavoratori, su un organico di 68 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dal presente decreto, a corrispondere in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della La Rinascente S.p.a. Magazzini Upim, i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 25536 del 14 gennaio 1999:

è autorizzata, per il periodo dal 7 marzo 1995 al 6 marzo 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano, unità di Potenza, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 305,76 ore di lavoro, corrispondenti a 46 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 18 lavoratori su un organico di 30 unità;

è autorizzata, per il periodo dal 7 marzo 1995 al 6 marzo 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano, unità di Potenza, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 183,46 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 11 lavoratori, su un organico di 30 unità;

è autorizzata, per il periodo dal 7 marzo 1995 al 6 marzo 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unità di Matera, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 503,36, corrispondenti a 75,58 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 18 lavoratori su un organico di 25 unità;

è autorizzata, per il periodo dal 7 marzo 1995 al 6 marzo 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano, unità di Matera, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 302 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 5 lavoratori, su un organico di 25 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dal presente decreto, a corrispondere in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della La Rinascente S.p.a. Magazzini Upim, i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 25537 del 14 gennaio 1999:

è autorizzata, per il periodo dal 7 marzo 1994 al 6 marzo 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano, unità di Potenza, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 305,76 ore di lavoro, corrispondenti a 46 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 20 lavoratori su un organico di 33 unità;

è autorizzata, per il periodo dal 7 marzo 1994 al 6 marzo 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano, unità di Potenza, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 183,46 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 12 lavoratori, su un organico di 33 unità;

è autorizzata, per il periodo dal 7 marzo 1994 al 6 marzo 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano, unità di Matera, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 503,36, corrispondenti a 75,58 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 19 lavoratori su un organico di 26 unità;

è autorizzata, per il periodo dal 7 marzo 1994 al 6 marzo 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano, unità di Matera, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 302 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 5 lavoratori, su un organico di 26 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dal presente decreto, a corrispondere in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della La Rinascente S.p.a. Magazzini Upim, i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19

luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 25538 del 14 gennaio 1999:

è autorizzata, per il periodo dal 21 febbraio 1994 al 20 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano, unità di Benevento-Cretarossa, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 763,3 ore di lavoro, corrispondenti a 115 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 18 lavoratori su un organico di 30 unità;

è autorizzata, per il periodo dal 21 febbraio 1994 al 20 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano, unità di Benevento-Cretarossa, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 458 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 11 lavoratori, su un organico di 30 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dal presente decreto, a corrispondere in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della La Rinascente S.p.a. Magazzini Upim, i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 25539 del 14 gennaio 1999:

è autorizzata, per il periodo dal 21 febbraio 1995 al 20 febbraio 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano, unità di Benevento-Cretarossa, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 736 ore di lavoro, corrispondenti a 110,5 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 18 lavoratori su un organico di 30 unità;

è autorizzata, per il periodo dal 21 febbraio 1995 al 20 febbraio 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano, unità di Benevento-Cretarossa, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 442 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 11 lavoratori, su un organico di 30 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dal presente decreto, a corrispondere in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della La Rinascente S.p.a. Magazzini Upim, i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 25540 del 14 gennaio 1999:

è autorizzata, per il periodo dal 7 marzo 1994 al 6 marzo 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano, unità di Caserta, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 533,3 ore di lavoro, corrispondenti a 81 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 12 lavoratori su un organico di 21 unità;

è autorizzata, per il periodo dal 7 marzo 1994 al 6 marzo 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unità di Caserta, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 369 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 7 lavoratori, su un organico di 21 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dal presente decreto, a corrispondere in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della La Rinascente S.p.a. Magazzini Upim, i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 25541 del 14 gennaio 1999:

è autorizzata, per il periodo dal 7 marzo 1995 al 6 marzo 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano, unità di Caserta, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 661,44 ore di lavoro, corrispondenti a 99,3 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 11 lavoratori su un organico di 19 unità;

è autorizzata, per il periodo dal 7 marzo 1995 al 6 marzo 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano, unità di Caserta, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 442 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 7 lavoratori, su un organico di 19 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dal presente decreto, a corrispondere in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della La Rinascente S.p.a. Magazzini Upim, i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 25542 del 14 gennaio 1999:

è autorizzata, per il periodo dall'11 ottobre 1993 al 10 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano, unità di Arezzo, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 307 ore di lavoro, corrispondenti a 46 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 25 lavoratori su un organico di 34 unità;

è autorizzata, per il periodo dal 14 ottobre 1993 al 13 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano, unità di Arezzo, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 218 ore di lavoro, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 8 lavoratori su un organico di 34 unità;

è autorizzata, per il periodo dall'11 ottobre 1993 al 10 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano, unità di Firenze-Cimabue (Firenze), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 250 ore di lavoro, corrispondenti a 38 giorni lavorativi di 6,66 ore, nei confronti di un massimo di 21 lavoratori su un organico di 38 unità;

è autorizzata, per il periodo dall'11 ottobre 1993 al 10 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano, unità di Firenze-Cimabue (Firenze), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro, articolata su settimane intere di sospensione e singole giornate lavorative, per un massimo di 150 ore di lavoro, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 16 lavoratori su un organico di 38 unità;

è autorizzata, per il periodo dall'11 ottobre 1993 al 10 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano, unità di Firenze-Statuto (Firenze), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 115 ore di lavoro, corrispondenti a 17 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolata su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 13 lavoratori su un organico di 23 unità;

è autorizzata, per il periodo dall'11 ottobre 1993 al 10 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano, unità di Firenze-Statuto (Firenze), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 69 ore, articolate su settimane intere di sospensione e singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 9 lavoratori su un organico di 23 unità;

è autorizzata, per il periodo dall'11 ottobre 1993 al 10 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano, unità di Lucca, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 291 ore di lavoro, corrispondenti a 44 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 22 lavoratori, su un organico di 36 unità;

è autorizzata, per il periodo dall'11 ottobre 1993 al 10 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano, unità di Lucca, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 182 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 13 lavoratori, su un organico di 36 unità;

è autorizzata, per il periodo dall'11 ottobre 1993 al 10 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano, unità di Viareggio (Lucca), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 136 ore di lavoro, corrispondenti a 21 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 12 lavoratori, su un organico di 22 unità;

è autorizzata, per il periodo dall'11 ottobre 1993 al 10 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano, unità di Viareggio (Lucca), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 81 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 9 lavoratori, su un organico di 22 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dal presente decreto, a corrispondere in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della La Rinascente S.p.a. Magazzini Upim, i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 25543 del 14 gennaio 1999:

è autorizzata, per il periodo dall'11 ottobre 1993 al 10 ottobre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano, unità di Arezzo, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 117 ore di lavoro, corrispondenti a 18 giorni lavorativi di 6,66 ore, nei confronti di un massimo di 23 lavoratori su un organico di 32 unità;

è autorizzata, per il periodo dall'11 ottobre 1994 al 10 ottobre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano, unità di Arezzo, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 70 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 8 lavoratori su un organico di 32 unità;

è autorizzata, per il periodo dall'11 ottobre 1994 al 10 ottobre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano, unità di Firenze-Cimabue (Firenze), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 187 ore, articolata mediante una riduzione di orario in ogni singola settimana pari a 4 ore settimanali, nei confronti di un massimo di 19 lavoratori su un organico di 36 unità;

è autorizzata, per il periodo dall'11 ottobre 1993 al 10 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano, unità di Firenze-Cimabue (Firenze), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 111 ore, articolata mediante una riduzione di orario di ogni singola settimana pari a 3 ore settimanali e riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 16 lavoratori, su un organico di 36 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dal presente decreto, a corrispondere in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della La Rinascente S.p.a. Magazzini Upim, i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 25544 del 14 gennaio 1999, è autorizzata, per il periodo dal 10 marzo 1998 al 9 marzo 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Agricoltura *(in liquidazione)*, con sede in Palermo, unità di Manfredonia-M. S. Angelo (Foggia), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 16 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 39 ore settimanali a 19,30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 148 unità, di cui 70 turnisti da 35,92 a 17,58 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 331 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Agricoltura *(in liquidazione)* — a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto legislativo 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 25722 del 4 febbraio 1999, è autorizzata, per il periodo dal 1º giugno 1998 al 31 maggio 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Confezioni Bianchi, con sede in Subbiano (Arezzo), unità di Subbiano (Arezzo), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 77 unità, su un organico complessivo di 99 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Confezioni Bianchi — a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto legislativo 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 25723 del 4 febbraio 1999, è autorizzata, per il periodo dal 1º gennaio 1998 al 31 dicembre 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Men's Club, con sede in S. Omero (Teramo), unità di S. Omero (Teramo), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 25 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 123 unità, su un organico complessivo di 128 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mens's Club — a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto legislativo 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 25724 del 4 febbraio 1999, è autorizzata, per il periodo dal 1º settembre 1998 al 31 luglio 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Coop. Toscana Lazio, con sede in Piombino (Livorno), unità di Frosinone, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 37 ore settimanali a 26 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 50 unità, di cui 1 part-time da 30 a 21, 2 part-time da 25 a 18, 13 part-time da 24 a 17 e 1 part-time da 20 a 14 ore medie settimanali su un organico complessivo di 2406 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Coop. Toscana Lazio — a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto legislativo 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 25725 del 4 febbraio 1999 è autorizzata, per il periodo dal 16 settembre 1998 al 25 agosto 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Autostir, con sede in Sansepolcro (Arezzo), unità di San Giustino (Perugia) e Sansepolcro (Arezzo), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 11 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 123 unità, di cui 17 dipendenti part-time da 20 ore settimanali a 10 ore medie settimanali su un organico complessivo di 126 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Autostir — a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto legislativo 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 25726 del 4 febbraio 1999, è autorizzata, per il periodo dal 1º gennaio 1998 al 31 dicembre 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Gran Sasso, con sede in S. Egidio alla Vibrata (Teramo), unità di S. Egidio alla Vibrata (Teramo), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 25 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 181 unità, di cui 15 lavoratori part-time da 20 a 15 ore medie settimanali; 3 lavoratori part-time da 30 a 22,5 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 230 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Gran Sasso — a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto legislativo 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 25727 del 4 febbraio 1999, è autorizzata, per il periodo dal 16 marzo 1998 al 15 marzo 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Soc. S. Marciano di Lucentini Salvatore & C., con sede in Civita Castellana (Viterbo), unità di Civita Castellana, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 26,67 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 23 unità, su un organico complessivo di 96 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Soc. S. Marciano di Lucentini Salvatore & C. — a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto legislativo 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

99A2803

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Riviera Market» società cooperativa a r.l., in Barbarano Vicentino.

Con decreto ministeriale 17 marzo 1999 il dott. Michele Quarto è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Riviera Market» società cooperativa a r.l., con sede in Barbarano Vicentino (Vicenza), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto direttoriale in data 16 settembre 1996 in sostituzione del dott.Umberto Pendini, che ha rassegnato le dimissioni dall'incarico.

99A2863

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale . . . . **L. 508.000**
- semestrale . . . . **L. 289.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale . . . . **L. 416.000**
- semestrale . . . . **L. 231.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale . . . . **L. 115.500**
- semestrale . . . . **L. 69.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . **L. 107.000**
- semestrale . . . . **L. 70.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . **L. 273.000**
- semestrale . . . . **L. 150.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . **L. 106.000**
- semestrale . . . . **L. 68.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . **L. 267.000**
- semestrale . . . . **L. 145.000**

Tipo F - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale . . . . **L. 1.097.000**
- semestrale . . . . **L. 593.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale . . . . **L. 982.000**
- semestrale . . . . **L. 520.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	162.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	105.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	474.000
Abbonamento semestrale	L.	283.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 167-864035

* 4 1 1 1 0 0 0 8 9 0 9 9 *

L. 1.500
€ 0,77